



Dott. ELIO QUAGLIA
NOTAIO

12, Corso Italia - Tel. 0175.46087
 12037 SALUZZO (CN)

N. 52330 del Repertorio N. 15608 della Raccolta
 — **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA** —
 — **"Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale"** —
 — **REPUBBLICA ITALIANA** —

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore undici e minuti primi venti.

- 12 ottobre 2016 -

In Saluzzo e nel mio studio, al civico numero 12 del corso Italia. Davanti a me dottor **Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.

E' presente: **ELLENA Luca**, nato in Saluzzo il 29 agosto 1966, ivi domiciliato per la carica alla via dell'Annunziata, 1 bis, impiegato; cittadino italiano;

il quale dichiara di intervenire in quest'atto nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della **"Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale"**, con sede in Saluzzo alla via dell'Annunziata, 1 bis, iscritta presso il Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al numero 860 e presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo al numero 274097 del Repertorio Economico Amministrativo; codice fiscale: 02702970043.

Dell'identità personale, qualifica e poteri del comparente io Notaio sono certo.

Lo stesso, nella predetta sua qualità, **premette**

che in questo luogo, alle ore undici di oggi, è stata convocata - nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8 (otto) dello Statuto dell'Associazione - in unica convocazione, la riunione del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- approvazione delle modifiche statutarie in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 34 del 22 giugno 2016.

Tutto ciò premesso mi invita a redigere il verbale della riunione ed io, aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue.


Assume la presidenza, a norma di Statuto, lo stesso **ELLENA Luca**. Trascorsi circa venti minuti primi dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente della riunione constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata, a' sensi di legge e dello Statuto;

- che sono intervenuti, di persona e compreso esso Presidente, numero 4 (quattro) componenti del Consiglio di Amministrazione su cinque e più precisamente: Sabena Enrico, Flora Massimiliano e Signorile Giorgio Nazareno, di cui il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione;

- che pertanto la riunione è validamente costituita per deliberare - con le maggioranze previste dallo Statuto - sull'argomento posto all'ordine del giorno;

REGISTRATO A SALUZZO
 il 14 ottobre 2016
 al numero 3185 serie 1T
 esatti € 245,00



- che è presente altresì il Revisore Rabbia Paolo;

- che, seppur invitati alla riunione, non sono presenti il Presidente Onorario, il Direttore Generale ed i componenti del Comitato scientifico.

Il Presidente, iniziando l'esame dell'unico argomento all'ordine del giorno, espone agli intervenuti che il Comune di Saluzzo, Fondatore della Fondazione, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 34 del 22 giugno 2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato la richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di modificare la chiusura dell'esercizio finanziario, proponendo contestualmente la revisione dell'intero Statuto al fine di adeguarlo alle vigenti disposizioni normative ed alle sopravvenute esigenze operative, autorizzando preventivamente il Consiglio ad apportare determinate modifiche allo Statuto e dunque anticipando la procedura operativa per il recepimento delle modifiche dello Statuto prevista dall'approvando testo dello stesso.

Il Presidente dettaglia dunque brevemente le apportande modifiche, pur essendo il contenuto delle stesse già stato trasmesso dal Comune e dunque già noto al Consiglio di Amministrazione:

1) modifica del termine di chiusura dell'esercizio finanziario dal 31 dicembre al 31 agosto di ogni anno, per farlo coincidere con l'anno scolastico invece che con l'anno solare.

Egli propone segnatamente di approvare tale modifica con effetto a partire dall'esercizio finanziario in corso, esponendo a tale proposito che:

- alla modifica non consegnerà alcuna alterazione dei complessivi risultati economici dell'esercizio in corso;

- l'esercizio finanziario in corso quale risultante dalla proposta modifica avrà una durata di 8 (otto) mesi;

- la proposta data di chiusura dell'esercizio finanziario è tale da consentire, anche con riguardo a quello attualmente in corso, l'approvazione del bilancio nei termini previsti dallo Statuto;

- la variazione dell'esercizio finanziario in corso, oltre ad essere considerata ammissibile dalla giurisprudenza, è stata approvata, sia pure con riguardo alle società di capitali, dall'autorevole prassi interpretativa del Consiglio Notarile di Milano;

2) adeguamento al mutato quadro normativo con riferimento alle norme di incompatibilità dei componenti dell'organo di governo della Fondazione e sui compensi agli stessi attribuibili;

3) integrazione e precisazione nell'ambito degli scopi al fine di miglior comprensione delle attività e funzioni che il Comune di Saluzzo si attende dalla Fondazione;

4) rafforzamento del "controllo" del Comune sulla Fondazione, modificando segnatamente la disciplina relativa alle modifiche statutarie ed al concorso alla Fondazione;

5) introduzione della possibilità di nominare un Vicepresidente.

Il Presidente espone infine che contestualmente alle divise modifiche è opportuno formalizzarne altre di modesta entità e conformi all'attività effettivamente svolta dalla Fondazione, peraltro già deliberate e mai sottoposte all'approvazione della Regione Piemonte e dunque non ancora pienamente efficaci; il tutto sempre in conformità a

quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 22 giugno 2016. —
Il Consiglio di Amministrazione, udita e condivisa la relazione del Presidente e dopo breve discussione, all'unanimità espressa per alzata di mano, _____

delibera

1) di abrogare lo Statuto vigente e di adottare in sua sostituzione il nuovo testo integrale dello **Statuto**, che viene approvato articolo per articolo e **nel suo complesso** e che - omessane la lettura per espressa volontà del componente e degli intervenuti alla riunione - si allega a quest'atto sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale. _____

Io Notaio mi sono personalmente accertato che gli intervenuti conoscano lo Statuto allegato, di cui dichiarano di aver avuto comunque a disposizione il testo in precedenza ed ho in particolare loro illustrato il contenuto e le implicazioni legali degli articoli modificati, omettendone dunque la lettura formale per espressa dispensa avutane dal componente, che già l'ha letto prima d'ora, ed altresì interpellati gli intervenuti alla riunione, che - per alzata di mano - si dichiarano tutti edotti dello Statuto e favorevoli ad ometterne la lettura; _____

2) di delegare il Presidente ad apportare al presente verbale tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che eventualmente si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche. _____

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore undici e minuti primi quarantasei. _____

Le spese e diritti di quest'atto sono a carico della Fondazione. _____


E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, che è stato da me letto al componente ed agli intervenuti alla riunione, che l'hanno approvato. —

Il presente è stato scritto, in parte da me Notaio, in parte da persona di mia fiducia, su di un foglio per pagine due e gran parte di questa terza e sottoscritto alle ore undici e minuti primi cinquanta. _____

Sottoscritto in originale:

Luca Ellena

Elio Quaglia Notaio
(impronta del sigillo)



STATUTO DELLA
"Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale"

Articolo 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti del codice civile e dell'articolo 2500 septies del codice civile in seguito alla trasformazione della società consortile a responsabilità limitata "Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo - Consorzio per la formazione superiore, lo sviluppo imprenditoriale e la ricerca applicata Città di Saluzzo", è istituita dal Comune di Saluzzo la fondazione denominata "Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale", che del detto Comune è ente strumentale ai sensi degli articoli 112 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "A.P.M.".

2. La Fondazione, che può svolgere la sua attività esclusivamente nel territorio della Regione Piemonte, ha sede legale in Saluzzo. In esecuzione degli scopi statutari, il Consiglio di Amministrazione potrà attivare sedi operative, recapiti, uffici e quant'altro necessiti, previo assenso del Fondatore.

3. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 267/2000 e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dalle norme di legge relative agli enti di diritto privato costituiti da enti pubblici, partecipati dai medesimi o in controllo pubblico.

4. E' costituita senza limiti di durata.

Articolo 2

SCOPI


1. La Fondazione non ha scopo di lucro. Le eventuali attività economiche da essa svolte sono esclusivamente funzionali al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali di pubblico interesse.

2. Gli scopi della Fondazione sono i seguenti:

a) la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di attività diverse in area musicale e connesse, nei settori della creatività artistica, della formazione, dell'educazione, della divulgazione, dello spettacolo, dell'imprenditoria e della ricerca, con particolare attenzione al sistema dei servizi e delle attività culturali in ambito locale, per contribuire allo sviluppo della rete culturale sul territorio, anche al fine di promuovere in ambito nazionale ed internazionale l'immagine della città di Saluzzo e del Saluzzese;

b) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di base di musica, danza e teatro, la promozione e l'organizzazione di concerti ed eventi culturali, concorsi, convegni, conferenze, pubblicazioni, produzioni video, multimediali ed affini;

c) l'organizzazione e la gestione di una apposita "scuola" cui è affidata la missione di formare professionalmente gli operatori coinvolti nella filiera musicale, artistica e culturale, favorendo l'occupazione e contribuendo a creare ponti tra l'arte e i suoi destinatari.



Nell'ambito del proprio campo di azione e in stretto collegamento e interazione con il mondo del lavoro, si propone come centro risorse e punto d'incontro tra il settore artistico, artigianale, industriale, culturale e tecnologico, mediante l'attivazione di corsi, anche con riconoscimento legale, seminari, progetti di ricerca, corsi di alto perfezionamento musicale per la formazione culturale dei giovani musicisti italiani e stranieri, in rete con altre realtà formative nazionali ed estere; —

d) la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e musicale di sua proprietà o nella sua disponibilità, la partecipazione ad iniziative sovra territoriali, nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, per la promozione del territorio attraverso la musica e le altre espressioni artistiche. —

3. Nell'ambito ed in conformità agli scopi istituzionali la Fondazione può svolgere: —

a) ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali (strumentali e accessorie), adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza ed operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio; —

b) ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 lettere a) e b), e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, anche in partecipazione, co-produzione o collaborazione con soggetti pubblici e privati o con altre istituzioni artistiche e culturali. —

4. Per il raggiungimento degli scopi gli Organi della Fondazione, ai sensi del presente Statuto e secondo le rispettive competenze, individueranno i settori e le modalità di intervento e la tipologia dei servizi erogati, nonché i parametri qualitativi e di efficacia, provvedendo al costante monitoraggio e alla verifica della loro applicazione. —

5. Le iniziative e le attività della Fondazione di cui al punto 2 si realizzano in conformità con gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Amministrazione Comunale di Saluzzo. —

Articolo 3

CONCORSO ALLA FONDAZIONE

Può divenire Socio Sostenitore della Fondazione qualsiasi soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dal Consiglio di Amministrazione, alla condizione che concorra al fondo di gestione con un contributo annuo per tre anni stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in funzione degli obiettivi programmatici triennali. Il Consiglio di Amministrazione accoglie la richiesta di partecipazione quale Socio Sostenitore, previa comunicazione al Comune di Saluzzo. —

Il Comune di Saluzzo contribuisce al fondo di gestione mediante contratto di servizio di cui all'articolo 19. —

I Soci diversi dal Comune di Saluzzo non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio. —

La partecipazione di Soci Sostenitori aventi natura giuridica non pubblica non può comportare un controllo o potere di veto; i Soci aventi natura giuridica non pubblica non possono esercitare un'influenza determinante sulla Fondazione. —

Articolo 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione, di cui deve essere salvaguardata l'integrità economica, è composto:
 - a) dai conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, diritti d'uso sui beni mobili e immobili e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
 - b) dal denaro, da altri beni mobili e da beni immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio medesimo;
 - c) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio.
2. Il Consiglio di Amministrazione, prima dell'acquisizione di beni immobili, nomina un perito estimatore che valuti il valore degli stessi e dichiararli, con perizia asseverata, che quest'ultimo rappresenta un incremento del patrimonio. Nel caso, invece, di acquisizione di beni mobili, è facoltà del Consiglio di Amministrazione di richiedere la perizia di cui sopra, tenuto conto dell'importanza del bene stesso.
3. L'acquisizione di beni immobili a qualunque titolo deve essere preventivamente assentita dal Comune di Saluzzo.

Articolo 5


FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di gestione è costituito:
 - a) dalle rendite del patrimonio e dai proventi delle attività della Fondazione;
 - b) dalle somme provenienti da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
 - c) da eventuali altri contributi dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici;
 - d) dai contributi del Fondatore e dei Sostenitori.
2. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati interamente al perseguimento degli scopi istituzionali con espresso divieto di distribuire utili.
3. I ricavi delle attività istituzionali, strumentali e connesse della Fondazione, nonché le rendite e gli avanzi di gestione, ove non impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, sono utilizzati per incrementare il patrimonio.

Articolo 6

ORGANI

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Revisore;
 - d) il Presidente onorario;
 - e) il Comitato scientifico.
2. Non possono fare parte degli Organi predetti coloro che si trovino nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali dalla parte I, titolo III, capo II del De-



creto Legislativo numero 267/2000, nonché dal Decreto Legislativo numero 235/2012, dal Decreto Legislativo numero 39/2013 e da eventuali altre disposizioni applicabili ai consiglieri comunali. Ciascuno degli Organi Collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme citate per la carica di Consigliere Comunale e dallo Statuto. In caso di esito negativo della verifica, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

3. I membri degli Organi della Fondazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo numero 235/2012 e dall'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 39/2013;
- mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'Organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

4. I membri degli Organi Collegiali della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o degli Enti e delle società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e di quelli controllati direttamente o indirettamente dai predetti Enti e società, ma sono considerati presenti ai fini della validità della seduta dell'Organo.

5. Il Comune designa i membri degli Organi della Fondazione non prima dei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente quarantacinque giorni da tale insediamento, i componenti non sostituiti decadono.

Articolo 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 267/2000, nomina i rappresentanti del Comune all'interno del Consiglio di Amministrazione con decreto.

3. Per far parte del Consiglio è necessario che i candidati posseggano i requisiti previsti dalla legge e dall'articolo 6 dello Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il mandato del Sindaco di Saluzzo; i membri sono rinominabili.

5. Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte di chi aveva nominato o designato il componente venuto meno; il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio in carica.

6. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dal Sindaco nel caso di gravi violazioni degli atti di indirizzo del Comune, tali da pregiudicare il rapporto fiduciario con l'Amministrazione e in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di trasparenza nei confronti dei consiglieri comunali di cui all'articolo 43 del Testo Unico sugli Enti Locali. E' fatta salva la ratifica da parte della Regione Piemonte.

7. Prima di procedere allo scioglimento il Sindaco contesta formal-

mente al Presidente del Consiglio di Amministrazione i motivi del provvedimento di scioglimento e assegna un tempo non inferiore a 20 (venti) giorni per presentare osservazioni scritte o per essere sentito; decorso tale termine, provvede allo scioglimento con decreto motivato, tenuto conto delle osservazioni pervenute.

8. I consiglieri d'amministrazione decadono qualora perdano le condizioni previste per la nomina o sopravvengano condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o inconferibilità della carica come previste dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo numero 267/2000 e dai Decreti Legislativi numeri 235/2012 e 39/2013.

9. La decadenza viene dichiarata con decreto motivato del Sindaco. Nel caso di causa sopravvenuta di incompatibilità, il Sindaco assegna un termine per fare cessare tale causa di incompatibilità, in analogia alla procedura prevista dal Testo Unico sugli Enti Locali per i consiglieri comunali.

Articolo 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

POTERI E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. Collabora, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto e per quanto di propria competenza, all'individuazione dei settori e delle modalità di intervento e della tipologia dei servizi erogati, nonché dei parametri qualitativi e di efficacia, provvedendo al costante monitoraggio e alla verifica della loro applicazione. In particolare provvede a:

a) stabilire, sentito il Comitato scientifico, le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto e curarne l'attuazione;

b) predisporre ed approvare i piani triennali ed annuali, operativi, finanziari e contabili, oltre al bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

c) compiere tutti gli atti necessari per l'espletamento dell'attività della Fondazione nell'ambito dei suoi scopi istituzionali, ivi compresa l'accettazione di donazioni, lasciti ereditari, contribuzioni;

d) deliberare in ordine all'accettazione dei Sostenitori;


e) deliberare le modifiche allo Statuto;

f) deliberare lo scioglimento della Fondazione;

g) deliberare l'organizzazione della gestione della scuola attribuendo i poteri decisionali e di firma secondo le norme per l'accreditamento delle strutture di formazione della Regione Piemonte o di altre norme vigenti in materia.

2. Le proposte di deliberazione di cui alle lettere d), e) ed f) sono comunicate al Comune di Saluzzo almeno 60 (sessanta) giorni prima della loro approvazione, per i provvedimenti di competenza. Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono autorizzati con deliberazione del Consiglio Comunale. Per la cooptazione dei Soci Sostenitori si procede ai sensi dell'articolo 3.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei a garantire la prova dell'avve-



nuto ricevimento dell'avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età. —

4. Le riunioni del Consiglio sono valide anche in mancanza delle formalità prescritte, quando siano presenti tutti i consiglieri di amministrazione e il revisore. —

5. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri. Delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la facoltà di delega per il voto. —

6. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente onorario e, su invito del Presidente, i membri del Comitato scientifico. —

7. I verbali delle deliberazioni sono tenuti a cura del Segretario in apposito registro. Ogni verbale è sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente. —

8. Il verbale viene sottoposto ad approvazione all'apertura della successiva riunione del Consiglio di Amministrazione. —

9. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione vengono inviate al Comune per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 15 (quindici) giorni. —

10. Per regolare compiutamente le modalità di funzionamento dell'Organo, il Consiglio d'Amministrazione può deliberare un Regolamento. —

11. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri, con esclusione della redazione del piano triennale ed annuale, del bilancio consuntivo e delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento. —

12. Il Consigliere investito di deleghe assume anche la veste di legale rappresentante della Fondazione, nei limiti della delega ricevuta, e può così espletare il suo mandato in nome e per conto dell'Ente stesso premettendo la dicitura "il Consigliere delegato". —

Articolo 9

PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare, tra i suoi componenti, un vicepresidente. —

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle sue deliberazioni. —

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, qualora non sia stato nominato un vicepresidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età. —

Articolo 10

RISORSE UMANE

1. La Fondazione può stipulare contratti di lavoro subordinato ed autonomo e di collaborazione in tutte le forme previste dalla legislazione vigente nel settore privato, nel rispetto della contrattazione collettiva. —

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare la direzione ammini-

strativa, tecnica, culturale e artistica delle attività della Fondazione e della scuola, nel complesso o per singole iniziative, ad esperti di provata competenza ed alta specializzazione, determinandone preventivamente durata, oggetto e compenso.

3. La Fondazione può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività, di contratti con società cooperative, convenzioni con associazioni e di ogni altro strumento ritenuto idoneo, con caratteristiche di flessibilità gestionale e operativa, secondo criteri di economicità.

Articolo 11

ORGANO DI REVISIONE

1. Il controllo amministrativo, finanziario e contabile della Fondazione, in conformità alle attribuzioni dei sindaci in genere, è affidato ad un revisore nominato dal Sindaco del Comune di Saluzzo.

2. All'attività dell'organo di revisione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni. Il Revisore riferisce, periodicamente e con opportuna relazione, al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Revisore può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 12

PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente onorario è nominato dal Sindaco del Comune di Saluzzo tra le personalità di particolare e riconosciuto prestigio nel campo musicale, culturale o artistico.

2. Convoca e presiede il Comitato scientifico; può partecipare al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 13

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico, i cui componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, è organo consultivo della Fondazione.

2. Il Comitato scientifico collabora con funzione consultiva e non vincolante, con il Consiglio di Amministrazione nella programmazione delle attività della Fondazione, viene consultato ai fini del monitoraggio, della promozione e della valutazione delle predette attività e svolge una funzione tecnico-consultiva in ogni altra questione in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.


3. I membri del Comitato esercitano il loro incarico a titolo gratuito. Durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Articolo 14

PROGRAMMI E BILANCIO PREVENTIVO

1. La Fondazione esercita la propria attività sulla base di una pianificazione triennale, sia operativa che finanziaria, articolata su programmi annuali, in conformità agli indirizzi programmatici stabiliti dall'Amministrazione Comunale di Saluzzo.

2. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione presenta il piano triennale ed il programma annuale all'Amministrazione Comunale, comprendente il programma delle attività annuali e triennali, delle modalità di finanziamento, delle risorse finanziarie,



umane e strumentali da utilizzare e/o da reperire, delle modalità di reperimento; la programmazione annuale e triennale è approvata, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione, con delibera del Consiglio Comunale, valutata la conformità agli atti di indirizzo comunale.

Articolo 15

PROGRAMMI, RENDICONTI E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.
4. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro i termini previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e trasmesso al Comune di Saluzzo unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta e delle relative entrate e spese sostenute, suddivise per tipologia di attività, affinché il Consiglio Comunale ne prenda atto.
5. Il Consiglio di Amministrazione deve consegnare al Revisore dei Conti la bozza di bilancio entro un congruo termine antecedente alla data prevista per l'approvazione del bilancio stesso.
6. Il Revisore dei Conti ha tempo 10 (dieci) giorni per esaminare la bozza di bilancio di cui sopra e per depositare presso la sede della Fondazione la propria relazione.
7. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 16

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono prese validamente con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa espressione della volontà dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

In caso di scioglimento, la Fondazione è posta in liquidazione e il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione cessi la sua attività, in sede di liquidazione i beni residui conferiti dal Comune sono devoluti allo stesso, mentre quelli conferiti da altri soggetti sono devoluti secondo le norme del Codice Civile.

Articolo 17

ESCLUSIONE E RECESSO

1. I Soci Sostenitori devono comunicare il proprio recesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso avrà decorrenza dopo 12 (dodici) mesi.

Articolo 18

VIGILANZA

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile.

Articolo 19

CONTRATTI DI SERVIZIO E CONTROLLO DI GESTIONE

1. Appositi contratti di servizio tra il Comune di Saluzzo e la Fondazione disciplineranno i criteri e gli *standard* qualitativi ed economici della gestione dei servizi ad essa affidati.

2. Il Comune esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui servizi gestiti direttamente.

Articolo 20

GETTONI DI PRESENZA

1. A favore dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto, compatibilmente con le risorse di bilancio, un gettone di presenza nella misura massima prevista per i consiglieri comunali, qualora sia consentito dalle norme di legge.

2. Al Presidente della Fondazione può essere attribuito un compenso fino ad un massimo pari alla metà dell'indennità prevista per gli assessori comunali, compatibilmente con le risorse di bilancio e qualora sia consentito dalle norme di legge.

Articolo 21

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Gli Organi della Fondazione possono immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo, senza ulteriori formalità.

visto per inserzione,
in Saluzzo addì 12 ottobre 2016.

Sottoscritto in originale:

Luca Ellena

Elio Quaglia Notaio
(impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, composta di sei fogli e rilasciata da me dottor Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo, ad uso fiscale-amministrativo.

Saluzzo, addì 26 ottobre 2016.

